

(N. 2018)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1975

Norme per il cantiere officina di Boretto e per quello di Cavanella d'Adige

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ufficio speciale del Genio civile per il Po provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1484, a « tutte le opere idrauliche e di navigazione da eseguire esclusivamente entro l'alveo del Po, comprese quelle necessarie al dragaggio ed alla segnalazione della rotta di navigazione lungo tutto il corso del fiume ».

L'esecuzione di tali compiti istituzionali ed in particolare il dragaggio e la segnalazione, è avvenuta sinora attraverso il ricorso a prestazioni di imprese specializzate per la fornitura delle maestranze qualificate occorrenti per la formazione degli equipaggi dei mezzi effossori e dei natanti leggeri, attesa la assoluta inadeguatezza del numero di det-

te maestranze appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed in servizio presso l'Officina-cantiere di Boretto, dipendente dall'Ufficio speciale del Genio civile per il Po ed istituzionalizzato per siffatti compiti.

Senonchè diviene sempre più difficile ricorrere a tale soluzione di ripiego.

In tal senso sono pervenute recenti segnalazioni dal Magistrato per il Po che ha posto altresì in risalto sia la situazione di pericolo nell'eventualità di piene sia la situazione di estremo disagio che si verrebbe a creare nella zona ove si dovesse sospendere il servizio di dragaggio e segnalazione lungo il corso del Po, la cui utilizzazione, in un nuovo assetto industriale di tutta la zona rivierasca, si è

dimostrata indispensabile come via per il trasporto rapido, con grandi risparmi di costi, di una notevole mole di merci.

Attesa la rilevanza di tali argomentazioni e nell'intento di scongiurare la eventualità di una sospensione del servizio di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici si ritiene necessario presentare l'allegato disegno di legge per normalizzare la situazione, stralciandolo da provvedimenti legislativi già presentati da tempo in Parlamento [disegno di legge n. 1187 del Senato — autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo; proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni Enrico ed altri n. 3211 Camera dei deputati — norme integrative della legge 27 luglio 1967, n. 632, per il cantiere-officina di Boretto (Reggio Emilia) e per la costituzione del cantiere-officina di Cavanella d'Adige (Rovigo)].

Altra normativa contenuta nell'allegato disegno di legge è quella riguardante la istituzionalizzazione dell'attuale impianto di Cavanella d'Adda in un cantiere-officina, come quello di Boretto.

Il cantiere-officina di Cavanella d'Adda dovrà essere posto alle dipendenze del Magistrato alle acque con sede in Venezia e dovrà provvedere, per i canali navigabili rientranti nella competenza territoriale di detto Magistrato, agli stessi compiti attribuiti al cantiere-officina di Boretto.

L'articolo 1 dell'allegato disegno di legge prevede l'istituzione di un apposito ruolo di personale operaio per la realizzazione dei compiti affidati all'officina-cantiere di Boretto.

Gli articoli 2 e 3 dettano norme per l'inquadramento nel cennato ruolo sia degli operai dell'Amministrazione già in servizio a Boretto, sia del personale operaio utilizzato per compiti di dragaggio e segnalazione

da imprese assuntrici del relativo appalto, nonché per l'espletamento di concorsi per i posti eventualmente ancora vacanti dopo avvenuti gli inquadramenti.

Con l'articolo 4 viene istituzionalizzato il cantiere-officina di Cavanella d'Adige, alle dipendenze del Magistrato alle acque di Venezia e ne vengono definiti i compiti.

Con gli articoli 5 e 6 viene istituito un apposito ruolo di personale operaio per detto cantiere-officina e vengono definite le modalità di inquadramento in tale ruolo del personale operaio già in servizio a Cavanella d'Adige.

Con l'articolo 7 viene disposto l'espletamento di pubblici concorsi per la copertura delle eventuali vacanze nei cennati ruoli.

Con l'articolo 8 viene sancito il divieto dell'utilizzazione del personale addetto ai due cantieri in compiti diversi da quelli istituzionali dei cantieri stessi.

Gli articoli 9 e 11 autorizzano l'erogazione rispettivamente di 2.500 milioni e di 1.200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di tre esercizi finanziari, a partire dal 1975, per il potenziamento ed ammodernamento sia del parco effossorio del cantiere di Boretto sia di quello di Cavanella d'Adige.

Con gli articoli 10 e 12 si fissa rispettivamente la competenza dell'Ufficio speciale del genio civile per il Po per i programmi di attuazione di cui all'articolo 9 che saranno poi approvati dal Magistrato per il Po e la competenza del Magistrato alle acque di Venezia per i programmi di cui all'articolo 11.

Con gli articoli 13 e 14 si istituiscono i capitoli su cui far gravare la spesa per il personale operaio dei due cantieri-officina e si indica in lire 710 milioni l'onere derivante dall'applicazione del presente disegno di legge per l'anno finanziario 1975.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati all'Ufficio speciale del genio civile per il Po ed al cantiere-officina di Boretto è istituito un ruolo di personale operaio, riportato nell'annesso quadro A.

Art. 2.

Gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il cantiere-officina di Boretto, sono inquadrati nei ruoli di cui all'annesso quadro A, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando per intero l'anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

I posti rimasti disponibili nel ruolo dopo gli inquadramenti previsti dal precedente articolo 2 sono conferiti, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale operaio in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età, che, da data anteriore al 1° luglio 1974, abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche non consecutivi nel cantiere-officina di Boretto, o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso o quali addetti alla manutenzione delle linee telefoniche interne di segnalazione sia in posizione precaria con retribuzione a carico dello Stato, sia quali dipendenti di ditte appaltatrici per i servizi inerenti al cantiere stesso o quali soci di cooperative di lavoratori addetti alla manutenzione di opere di pertinenza del cantiere-officina di Boretto.

La durata del servizio prestato e le mansioni effettive cui il predetto è stato adibito sono attestate dall'ingegnere capo dell'ufficio speciale per il Po.

Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti hanno luogo, nelle categorie di operaio

qualificato, operaio specializzato ed operaio comune in corrispondenza delle mansioni esercitate risultanti dall'attestazione predetta; il personale stesso seguirà nell'ordine di ruolo il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 4.

L'impianto di Cavanella d'Adige, appartenente al circondario idraulico di Rovigo, è costituito in cantiere-officina e posto, a tutti gli effetti, alle dirette dipendenze del Magistrato alle acque di Venezia.

Il predetto cantiere-officina provvede, per i canali navigabili e relative conche di navigazione rientranti nella competenza territoriale del Magistrato alle acque, ai compiti di dragaggio, segnalazione, manutenzione e sorveglianza. Inoltre provvede alla manutenzione, ricostruzione, riparazione e sostituzione dei mezzi nautici e delle attrezzature per l'espletamento dei compiti sopra specificati.

Art. 5.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati al cantiere-officina di Cavanella d'Adige è istituito un ruolo di personale operaio, riportato nell'annesso quadro *B*.

Art. 6.

Gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'impianto di Cavanella d'Adige, sono inquadrati nei ruoli di cui all'annesso quadro *B*, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando per intero l'anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Art. 7.

I posti rimasti vacanti nei ruoli di cui agli annessi quadri *A* e *B* dopo l'attuazione delle norme contenute nei precedenti articoli sa-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ranno conferiti mediante pubblico concorso da indirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Sono vietati l'utilizzazione del personale appartenente ai ruoli istituiti dalla presente legge per i compiti diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 1 e 4 ed il comando, sotto qualsiasi forma, presso altri uffici, anche se dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

Per l'acquisto, ricostruzione, riparazione e sostituzione di mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-officina di Boretto, di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632, e per il servizio di dragaggio e di segnalazione dei canali navigabili ricadenti nella competenza territoriale del Magistrato per il Po e relativa manutenzione e sorveglianza, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1975, lire 750 milioni nell'anno finanziario 1976 e 1.500 milioni nell'anno finanziario 1977.

Art. 10.

I programmi di attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 sono predisposti dall'Ufficio speciale del genio civile per il Po e sono approvati dal presidente del Magistrato per il Po.

Art. 11.

Per l'espletamento dei compiti affidati al cantiere-officina di Cavanella d'Adige è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1975, lire 450 milioni per l'anno finanziario 1976 e lire 690 milioni per l'anno finanziario 1977.

per l'acquisto e per il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti e per l'acquisto di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombrò di interrimenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi.

I mezzi fluviali e draganti in dotazione all'attuale impianto rimangono acquisiti al cantiere-officina.

Art. 12.

I programmi di attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 sono predisposti dal Magistrato alle acque di Venezia ed approvati dal presidente del ripetuto Magistrato.

Art. 13.

La spesa relativa al personale operaio del cantiere-officina di Boretto graverà su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici al quale saranno trasferiti i fondi già considerati per lo scopo sulla dotazione del capitolo 1140 dello stesso stato di previsione, da integrarsi per l'anno 1975 dell'importo di lire 250 milioni.

La spesa relativa al personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige graverà su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici al quale saranno trasferiti i fondi già considerati per lo scopo sulla dotazione del capitolo 1018 dello stesso stato di previsione, da integrarsi per l'anno 1975 dell'importo di lire 150 milioni.

Art. 14.

All'onere di lire 710 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO A

*Ruolo del personale operaio
del cantiere officina di Boretto*

Parametro	Qualifica	Unità		
210	Capi operai	31		
190 165	} Operai specializzati	72		
173 146 129			} Operai qualificati	148
153 133 115	} Operai comuni	30		
TOTALE				

QUADRO B

*Ruolo del personale operaio
del cantiere-officina di Cavanella d'Adige*

Parametro	Qualifica	Unità		
210	Capi operai	10		
190 165	} Operai specializzati	25		
173 146 129			} Operai qualificati	30
153 133 115	} Operai comuni	10		
TOTALE				